



## approfondimenti

# CREDITI IVA INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE - VERSAMENTO DELLE SOMME A SEGUITO DI ATTO DI RECUPERO - NUOVE MODALITÀ

L'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che regolano l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. "compensazione orizzontale"), in particolare:

- la riduzione, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette o all'IVA annuale è subordinato all'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c.);
  - l'introduzione dell'obbligo del visto di conformità (o della suddetta sottoscrizione alternativa) anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali, per un importo superiore a 5.000,00 euro annui;
  - l'introduzione di uno specifico "regime sanzionatorio" nel caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dei previsti obblighi del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
  - l'introduzione del divieto di compensazione delle somme oggetto degli appositi "atti di recupero".
- In relazione a quest'ultimo punto, integrando l'art. 1 co. 422 della L. 30.12.2004 n. 311, è stato infatti stabilito che per il pagamento delle somme dovute in caso di indebito utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in relazione all'atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di cui al precedente co. 421, non è possibile avvalersi:
- della compensazione prevista dal suddetto art. 17 del DLgs. 241/97;
  - in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, della compensazione prevista dall'art. 31 co. 1 del DL 78/2010 e dal DM 10.2.2011.

Pertanto, come evidenziato dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57, le somme dovute a seguito dell'atto disciplinato dall'art. 1 co. 421 della L. 311/2004 non possono essere corrisposte tramite compensazione.

In applicazione della nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.3.2018 n. 20, ha quindi stabilito nuove modalità per il versamento delle somme relative a crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione.

### Utilizzo del modello f24 "elide"

Il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del DL 78/2009, non può più avvenire con il modello F24 "normale" (che consente la compensazione), ma deve avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 "ELIDE"), che non consente la compensazione.

L'utilizzo del modello F24 "ELIDE" riguarda i codici tributo "7497", "7498" e "7499".

Compilazione del modello

Ai fini della compilazione del modello F24 "ELIDE":

- nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati:

Aderente a:



- ✓ nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  - ✓ nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  - ✓ nel campo “codice”, il codice tributo;
  - i campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) devono essere valorizzati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.
- Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 “ELIDE” si applicano a partire dal 19.3.2018.

Brescia, 12 aprile 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*